



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 213 DEL 06/06/2023

Settore proponente: Organi politici

OGGETTO: APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA SUL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI CECINA – STAGIONE AIB 2023.

Il Sindaco

Visto il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4 ;

Viste altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo individuata dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno ed in attesa dell’emanazione delle specifiche raccomandazioni per l’anno 2023,

Considerato che l' articolo 76, comma 1 della Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, Legge Forestale toscana, alle lettere b) e b bis), definisce i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi nonché le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali aree in relazione ai periodi di cui alla lettera b),

Visto Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R, Regolamento Forestale della Toscana, che individua il periodo a rischio per incendi boschivi tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno;

VALUTATO che l' Art. 60 del suddetto Regolamento forestale toscano elenca il comune di Cecina tra quelli a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b bis) della legge forestale sono i boschi e le aree assimilate di cui all'articolo 3 della legge forestale e che il successivo art. 61 al comma 1. stabilisce che il periodo a rischio d'incendio di cui all' articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, determinato su base statistica meteo-climatica regionale, è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno, mentre al comma 2., sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi determina che tale periodo può essere modificato con atto del dirigente della competente struttura regionale anche per singoli comuni, dandone comunicazione agli stessi interessati..

Dato atto che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB 2023 – 2025 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 187 del 27.02.2023 il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6, comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Vista la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la legge regionale forestale n.39/00;

Visto il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Vista la legge 155 del 08 novembre 2021 "recante disposizioni per contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

Constatato che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano - rurale, provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresenta un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento forestale della Toscana, nel periodo a rischio di incendi boschivi tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate altresì:

1. l'accensione di fuochi e di carbonaie;
2. l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
3. l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili

Dato atto che l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendi boschivi è consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale;

Vista la cartografia allegata alla presente, redatta dal servizio di protezione civile comunale, con individuazione delle aree ricadenti all'interno del centro abitato e di quelle esterne del centro abitato urbano;

ORDINA

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2) Aree boscate e aree rurali (L.R.T. 39/00; L.R.T. 65/14)

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.

3) Attività turistiche e ricettive

I proprietari, i gestori, i conduttori a qualsiasi titolo di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

4) Aree scoperte e Terreni all'interno del centro Abitato (Aree di Interfaccia)

I proprietari, conduttori e chiunque abbia la disponibilità di terreni incolti, aree a verde privato, giardini ed aree scoperte dove è presente vegetazione d'alto fusto e/o arbustiva all'interno del centro abitato o nelle aree individuate d'interfaccia dal Piano di Protezione civile comunale, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree stesse al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenerle in sicurezza, anche in relazione al periodico sfalcio di erbe ed arbusti, in linea con quanto previsto dalle norme per il decoro urbano, dal piano di protezione civile ed in base alla normativa vigente sulla prevenzione di incendi in area di interfaccia.

DISPONE

a seconda del grado di rischio AIB impartito dal Bollettino Regionale – Rischio Incendi, le seguenti misure aggiuntive ed integrative di prevenzione e controllo che potranno essere organizzate ed attuate, come di seguito stabilito:

- a) durante il **Periodo Rischio Molto – estremo AIB** in accordo con il Comando Carabinieri Forestali competente per zona, potranno essere intensificati strumenti di prevenzione, quali pattugliamenti preventivi giornalieri avvalendosi di personale del volontariato locale (distribuito in tre turni giornalieri) soprattutto nei mesi di luglio ed agosto e comunque nelle giornate con alto grado di rischio, mediante pattugliamenti ciclabili e appiedati, nelle zone del litorale costiero e delle pinete adiacenti (tombolo nord – tombolo sud) al fine di prevenire l'accensione di fuochi diurni e notturni e l'accensione delle lanterne "cinesi", nonché svolgere tutte quelle attività di prevenzione dirette all'eventuale abbandono di mozziconi di sigarette ed altri comportamenti che possano determinare possibili inneschi accidentali di incendi nelle zone delle pinete costiere e nelle zone dell'arenile costiero a diretto contatto con le zone forestali costiere;
- b) durante il **Periodo di Alta Operatività AIB**, organizzare le G.A.V. guardie ambientali volontarie e le associazioni di volontariato di protezione civile con sede nel comune di Cecina, a seconda della propria disponibilità, in pattugliamenti diurni e notturni, in tutte quelle zone rurali ed agricole a confine con il sistema forestale del bosco e delle pinete al fine di prevenire l'accensione di eventuali abbruciamenti e fuochi in tutto il periodo con indice di rischio molto Alto ed Estremo;

VIGILANZA E SANZIONI

5) Vigilanza

La Polizia Locale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

6) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente, fatte salve le eventuali sanzioni penali ove da applicarsi.

Dispone che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Cecina e sul sito internet istituzionale del Comune di Cecina.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale;
- Ai servizi dell'Ente;



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Cecina;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cecina;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza,
- Capitaneria di Porto, Ufficio locale marittimo
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Ferrovie Rete Ferroviaria Italiana;
- Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
- Provincia di Livorno;

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Toscana;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Livorno;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno;
- Referente dell' Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Toscano, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Sindaco
SAMUELE LIPPI / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*